

## **DOCUMENTO PER I LAVORATORI ESTERNI O ALTRI LAVORATORI CHE SVOLGONO PRESSO I LNS ATTIVITA' IN ZONE CLASSIFICATE O ALTRE ATTIVITA' CON RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI**

*Il presente documento è redatto ai fini dell'applicazione degli art. 112 e 113 (nonché 115 e 117) del D.lgs. 101/20 e costituisce "accordo" fra i LNS, individuati come "esercente" di zone classificate con rischio da radiazioni ionizzanti e la struttura che si configura datore di lavoro di lavoratori che svolgono attività in dette zone.*

### Per i lavoratori esterni, classificati esposti:

- Il direttore dei LNS assicura la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui agli obblighi dell'art. 113 del citato decreto, ed in particolare fornisce, ove necessario:
  - i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale e di sorveglianza dosimetrica ambientale,
  - Le informazioni sui rischi, l'eventuale formazione specifica, le misure di prevenzione e protezione e le istruzioni in rapporto alle caratteristiche particolari della prestazione che i singoli lavoratori svolgono nelle zone classificate dei LNS.
  - i dispositivi di protezione individuale (qualora il lavoratore non ne sia stato dotato dal proprio datore di lavoro) secondo quanto stabilito nelle norme generali e specifiche di radioprotezione in vigore ai LNS.
- Il datore di lavoro del lavoratore assicura la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui agli obblighi dell'art. 112 del citato decreto, ed in particolare:
  - Fornisce l'informazione e la formazione di cui agli art. 112, 111, ed eventualmente 110 (per i Dirigenti e Preposti), di cui al decreto in parola.
  - Garantisce che sia stata effettuata la classificazione del personale dal proprio Esperto di Radioprotezione.
  - Provvede alla sorveglianza sanitaria, come risulta dal giudizio di idoneità allegato.
  - Fornisce ai lavoratori esposti classificati in categoria A il libretto personale di radioprotezione di cui all'art. 112, comma 1, lettera i) del D.Lgs 101/20, che dovrà essere presentato al servizio di radioprotezione dei LNS, prima di ogni prestazione di lavoro.
- Qualora non diversamente specificato in altri documenti per i singoli lavoratori, i vincoli di dose annuale per i lavoratori esterni sono fissati come segue:

- per i lavoratori esposti di categoria B: 2 mSv di dose efficace, 5 mSv di dose equivalente al cristallino e 50 mSv di dose equivalente alla pelle ed alle estremità;
- per i lavoratori esposti di categoria A: 6 mSv di dose efficace, 6 mSv di dose equivalente al cristallino e 150 mSv di dose equivalente alla pelle ed alle estremità.

Per gli altri lavoratori, NON classificati esposti:

Relativamente ai lavoratori di cui agli art. 115 e 117 del citato decreto (lavoratori non classificati esposti, che svolgono attività con sorgenti radioattive di bassa attività o in zone classificate per attività saltuarie) i LNS forniscono i necessari mezzi di protezione e rendono edotti i lavoratori in relazione ai rischi specifici esistenti nei luoghi in cui essi operano. Per tali lavoratori, e limitatamente per le attività svolte presso i LNS, i vincoli di dose annuali sono fissati come segue: 0.3 mSv di dose efficace, 5 mSv di dose equivalente al cristallino e 15 mSv di dose equivalente alla pelle ed alle estremità.

Per tutti i lavoratori (classificati esposti e non esposti) che avranno effettivamente svolto nel corso di ciascun anno solare attività con rischio da radiazioni presso i LNS, in caso di non superamento dei valori fissati per i vincoli di dose, sarà cura dei LNS fornire al datore di lavoro i risultati delle valutazioni di dose effettuate dal proprio Esperto di Radioprotezione, con periodicità annuale (trasmesse generalmente entro marzo-aprile dell'anno solare successivo). Limitatamente ai lavoratori classificati in categoria A i LNS registreranno immediatamente le valutazioni di dose, se disponibili, alla fine degli interventi sul libretto personale di radioprotezione o le trasmetteranno appena avranno risposta dai servizi di dosimetria personale, al fine di ottemperare a tale obbligo. Viceversa, in caso di superamento di uno dei suddetti valori, per garantire il rispetto dei limiti di dose annuali e concordare le eventuali ulteriori limitazioni da osservare per le attività di ciascun lavoratore, sarà cura dei LNS dare immediata comunicazione. Parimenti, qualora il lavoratore dovesse ricevere per conto del proprio datore di lavoro e per attività diverse da quelle svolte presso i LNS, nel corso del periodo richiesto per l'autorizzazione all'accesso, una dose maggiore di detti vincoli di dose, sarà cura del datore di lavoro dare immediata comunicazione ai LNS.

